



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Il Presidente della Regione Siciliana

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19" ;
- Viste** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visti** gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
- Visto** l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.



REGIONE SICILIANA

speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) *il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini*";

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse "(...) *di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini*";

Visto l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 dispone "**1.** *La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.* **2.** *Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati";*



REGIONE SICILIANA

3

Visto l'articolo 200 comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 statuisce che *"Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni"*;

Visto l'art. 202 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede *"Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile"*;

Visti gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che sanzionano il divieto di abbandono di rifiuti;

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;

Visto l'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;

Visto l'art. 1, comma 64 della Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) n. 1) della Legge regionale n. 49/2012;

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire lo sviluppo della raccolta differenziata in linea con la normativa nazionale e la programmazione regionale, ed al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione



REGIONE SICILIANA

Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avente vigenza sino al 31 maggio 2016;

Visto l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;

Visto il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;

Visto l'art.1 della Legge regionale n. 49 del 12 settembre 2012;


Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;

Visto l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;

Vista la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;

Visto l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che *"Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e*





REGIONE SICILIANA

passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio”;

5

Vista la circolare n. 5982/RIN del 22 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”;

Considerato che è *in itinere* la procedura di valutazione per l'introduzione di un nuovo assetto organizzativo degli ambiti territoriali ottimali al fine di ottemperare alla suddetta diffida;

Ritenuto essenziale proseguire l'azione dei commissari straordinari al fine di evitare che si possa determinare una interruzione sulla continuità del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010 che prevede: “(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...). Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013”;

Considerato che, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere ancora stata pienamente attuata;

Considerato che nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella Legge regionale n. 9/2010 non sono attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;

Considerato che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;

Considerato che è necessario procedere ad attivare i soggetti che in via ordinaria hanno competenza ad avviare le procedure di gara per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

Considerato che il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente è in fase di definizione poiché gli Enti ordinariamente competenti stanno predisponendo tutti gli atti prodromici per l'avvio operativo delle Società Regolamentazione dei Rifiuti;



REGIONE SICILIANA

Rilevato che, per la piena applicazione della norma, assume prioritaria importanza la conclusione della fase di liquidazione delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

Rilevato che gli Enti deputati alla gestione dalla Legge regionale n. 9/2010 non hanno ancora attuato le procedure per consentire l'avvio operativo delle stesse Società per la regolamentazione dei rifiuti;

Ritenuto necessario procedere alla definizione della procedura di liquidazione delle attuali società e consorzi d'ambito;

Considerato opportuno coordinare l'attività di liquidazione con l'intervento dell'Ufficio istituito presso l'Assessorato Regionale all'Economia;

Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;

Tenuto conto che solamente in virtù degli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente sono state costituite tutte le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti nel territorio della Regione Siciliana anche se, ad oggi, non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi le S.R.R. non risultano pienamente operative;

Rilevato che l'azione propulsiva dei commissari straordinari nominati in forza della ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015, reiterati con la Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, ha consentito la presentazione di alcune dotazioni organiche e di alcuni piani d'ambito;

Ritenuto necessario continuare l'attività posta in essere dai commissari straordinari nominati in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2015;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 45, comma 6 della L.R. n. 11/2010 la *"(...) gestione liquidatorie di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte*



REGIONE SICILIANA

le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferme restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio";

Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;

Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Considerato che la mancata deroga all'art. 19 comma 2 *bis* della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l'impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia sulla regolarità della continuità del servizio;

Considerato che ad oggi non sono intervenute modifiche legislative e pertanto "(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)";

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;

Considerato che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;



REGIONE SICILIANA

Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;

Ritenuto necessario continuare ad assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività necessarie alla gestione dei rifiuti anche mediante ricorso a procedure straordinarie;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 relativamente agli articoli 8 e 9;

Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;

Considerato pertanto, che è essenziale procedere alla immediata nominati di commissari straordinari che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 possano, con poteri accertativi e sostitutivi, velocizzare il percorso di fuoriuscita dalla straordinarietà che caratterizza il sistema regionale;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche e, soprattutto l'impiantistica regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191




REGIONE SICILIANA

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestioni dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visto il parere tecnico-sanitario del Dipartimento Regionale della sanità richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;



ORDINA

Articolo 1

(reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, di reiterare gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, secondo le seguenti determinazioni, per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal **1 giugno 2016 sino al 30 settembre 2016**, al fine evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata pianificazione della *governance* aziendale di settore in ottemperanza di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali.

Articolo 2

(Avvio straordinario per la piena funzionalità delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso temporaneo ad una straordinaria forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, in deroga agli articoli 14 e 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010, al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010.

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitiera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.



REGIONE SICILIANA

2. All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, di nominare, fra i dipendenti regionali in servizio - in deroga ai termini e alla procedura prevista all'articolo 14 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 - nelle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 3 comma 5, uno ovvero più commissari straordinari cui attribuire poteri accertativi ed, eventualmente, sostitutivi in ordine ai compiti e alle funzioni di seguito specificate:

- a) redazione e presentazione, **entro il 30 giugno 2016**, del piano d'ambito sulla base di quanto previsto all'art. 10 della Legge regionale n. 9/2010;
- b) adozione e trasmissione, **entro il 30 giugno 2016**, della dotazione organica sulla base delle indicazioni dell'art. 7 commi 9 e 10 e 19 della Legge regionale n. 9/2010, nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010;
- c) adozione, **entro il 30 giugno 2016**, di tutte le iniziative utili a favorire l'incremento delle percentuali della raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In particolare, i commissari straordinari dovranno privilegiare immediatamente tutte le azioni utili a favorire l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata delle utenze commerciali. Inoltre, i commissari straordinari che esplicano la propria attività nei territori di competenza delle Città Metropolitane dovranno immediatamente attivare ogni azione utile per garantire l'incremento delle percentuali di raccolta della frazione organica e delle frazioni secche riciclabili nei territori di propria competenza;
- d) immediata attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della Legge regionale n. 9/2010;
- e) verifica della procedura di assunzione del personale nella S.R.R. così come previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 e così come previsto dal successivo comma 3;
- f) Ogni altra attività utile all'avvio straordinario delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti;

3. La presente Ordinanza costituisce atto di diffida e messa in mora per il Presidente della S.R.R. che dovrà porre in essere i compiti e le funzioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c) entro il 10 giugno 2016.

4. Alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti con dotazione organica approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 commi 9 e 10 della Legge regionale n. 9/2010, nel caso in cui i Comuni, in forma singola o associata, provvedano all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia



REGIONE SICILIANA

di contratti pubblici, anche in attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle more che si proceda all'affidamento ordinario previsto dai piani di intervento (c.d. ARO) ovvero si proceda all'affidamento del servizio ex art. 15 della Legge regionale n. 9/2010, di procedere all'assunzione del personale, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010, nella S.R.R. - in deroga al comma 8 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010.

5. L'utilizzo del personale, assunto nella S.R.R., dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.


6. Nelle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti prive di dotazione organica e di piano d'ambito ovvero che non hanno ricevuto ancora l'approvazione della stessa dotazione organica di cui all'art. 7, commi 9 e 10 ovvero la conformità del piano d'ambito, che il commissario straordinario accerti che si provveda, con la massima tempestività, a velocizzare l'approvazione dei suddetti atti programmatici di cui al precedente comma 2 punti a) e b) ed, inoltre, qualora necessario lo stesso commissario straordinario provveda a garantire, presso ogni società o consorzio d'ambito, la continuità del servizio sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 3.

7. Il Commissario straordinario nominato nella Società per la Regolamentazione dei Rifiuti dotata di piano d'ambito e di dotazione organica avrà un incarico limitato alla piena esecuzione della dotazione organica stessa e, comunque, fino alla garanzia della continuità del servizio nell'ambito territoriale di riferimento della singola società o consorzio d'ambito.

8. In esito alla predetta attività accertativa dovrà essere predisposta apposita relazione, da inviare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale il Commissario straordinario (o i commissari straordinari) riferirà in ordine alla sussistenza o meno di gravi e reiterate violazioni di legge che possa dar luogo all'adozione di provvedimenti decadenziali nei confronti di chi si sia reso eventualmente responsabile delle predette violazioni sulla base di quanto previsto in particolare dall'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

9. Al Commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, di avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti nelle stesse Società di Regolamentazione dei Rifiuti ovvero delle risorse umane e strumentali delle società e consorzi d'ambito esistenti.

10. Il Commissario straordinario è onerato alla verifica della presentazione da parte del liquidatore delle società e consorzi d'ambito attualmente esistenti della relazione da presentare all'Assessorato Regionale dell'Economia circa l'attività di





REGIONE SICILIANA

liquidazione svolta sino al 31 dicembre 2015 sulla base di quanto disposto dall'art. 8, comma 9 dell'ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016. Il Commissario straordinario dovrà provvedere all'inoltro della suddetta relazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e, in caso di mancata presentazione della stessa, lo stesso commissario dovrà provvedere disporrà specifica segnalazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

12

11. In caso di inoperatività di cui ai termini previsti dal precedente comma 2, lettere a), b) e c) i commissari straordinari sono considerati decaduti e sostituiti con decreto assessoriale.

12. I Commissari straordinari, in caso di passaggio di gestione al nuovo soggetto gestore, dovranno vigilare, ed eventualmente in caso di violazione segnalare all'Autorità competente, il rispetto di quanto previsto in materia di personale dalla L.R. n. 9/2010 e dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. Il Liquidatore delle società e consorzi d'ambito nonché i comuni/soci, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, sono inibiti dal porre in essere atti e/o azioni che possano creare nocumento all'azione del commissario straordinario.

Articolo 3

(Garanzia della continuità del servizio)

1. Al commissario straordinario nominato presso la Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, oltre agli adempimenti accertativi e sostitutivi previsti nell'articolo precedente, di garantire, nella qualità di commissario straordinario in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio nelle società e consorzi d'ambito esistenti, qualora necessario – in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-*bis* della Legge regionale n. 9/2010 - la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzativa, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e società d'ambito, nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli articoli 7 e 19 commi 6, 7 e 8 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06 agosto 2013 nonché del conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni.

2. Al commissario straordinario, per gli oneri derivanti dall'attività di cui appena sopra, di istituire una contabilità separata rispetto a quella della liquidazione e di porre tali oneri proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio.



REGIONE SICILIANA

3. La funzione di garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza sarà determinato nello stesso decreto di nomina del commissario straordinario della S.R.R..
4. In deroga all'art. 19 comma 2-bis della legge regionale n. 9/2010, che le attuali gestioni delle società e dei consorzi d'ambito, nelle more dell'attuazione della procedura ordinaria prevista dalla Legge regionale n. 9/2010 e di quella dettata dal presente provvedimento, continuino ad operare al fine di evitare interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti e al fine di garantire la continuità lavorativa del personale dipendente.
5. Al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, nelle more della piena definizione della speciale forma di gestione prevista nel presente provvedimento, gli effetti dei decreti assessoriali di nomina degli attuali commissari straordinari delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2016. Resta inteso che, entro tale data, si provvederà alla nomina dei nuovi commissari straordinari con decreto assessoriale.

13

DISPONE

- La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale all'Economia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, al Dipartimento Regionale Tecnico, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.
- La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitona ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)



Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - rinvio ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.